



Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento n. 521 del 1997;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio, n. 123 del 29.10.2003, con cui, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 250/1997, vengono assegnati all'ENAC, a titolo gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile – costituenti l'aeroporto di Forlì, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di gestione;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della navigazione, come modificato nella parte aeronautica dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 38, di approvazione del documento tecnico intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";

VISTA la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – prima serie speciale – n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e Finanze, fg. n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 – iter di approvazione – secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n. 521/97, predisposto e concordato



dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, in data 7 maggio 2009;

CONSIDERATO che il suddetto schema di convenzione tipo, opportunamente integrato con le ulteriori modifiche e/o integrazioni richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Difesa è stato successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, in data 2 ottobre 2009;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri" e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021, n. 481 concernente la "Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

VISTI gli artt. 687 e 704 del Codice della Navigazione;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC prot. n. GENDISP-DG-0000023-P del 17 luglio 2018 che dispone l'aggiudicazione definitiva alla società F.A. S.r.l. dell'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì, a conclusione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di gestione totale di durata trentennale dell'aeroporto di Forlì, ai sensi dell'art. 704 del Codice della Navigazione;

VISTA l'attestazione dell'ENAC - Direzione di Nord Est - prot. n. ENAC-TNE-0114345 -P del 17 ottobre 2018 con la quale "*si certifica l'idoneità della struttura di esercizio della società F.A. s.r.l. quale gestore aeroportuale presso l'aeroporto di L. Ridolfi di Forlì.*";

VISTA la convenzione stipulata dall'ENAC con la Società F.A. S.r.l. prot. n. 0124056/DG in data 12 novembre 2018, relativa all'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Forlì per la durata di anni trenta;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 0126476-P del 16 novembre 2018, con la quale l'Ente ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aver effettuato gli accertamenti sulla società F.A. S.r.l. previsti dal codice dei contratti pubblici, nonché quelli relativi al rilascio della certificazione di idoneità della struttura di esercizio della società stessa quale gestore aeroportuale e la conseguente sottoscrizione della convenzione di gestione con la suddetta società, trasmessa in copia conforme con la documentazione inerente la procedura ad evidenza pubblica sopra specificata;

PRESO ATTO delle relazioni presentate dalla società aggiudicataria, inoltrate in copia in allegato alla sopra citata nota dell'ENAC del 16 novembre 2018: relazione A) progetto della struttura organizzativa per la gestione dello scalo aeroportuale di Forlì, relazione B) strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio, relazione C) piano degli investimenti trentennale, relazione D) piano economico-finanziario;

VISTA la nota del Dipartimento del Tesoro prot. n. DT 48432 del 23 maggio 2022 con la quale veniva fornito l'assenso all'emanazione dello schema di decreto interministeriale di affidamento in concessione totale di durata trentennale dell'aeroporto di Forlì alla società F.A. S.r.l.;

VISTA la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. RG 169747 del 15 giugno 2022 con la quale veniva confermata l'assenza di motivi ostativi al proseguo dell'iter di emanazione del decreto previa verifica di validità dei dati economici finanziari posti alla base del PEF;

CONSIDERATO che i dati economico-finanziari forniti da F.A. S.r.l. in sede di gara europea, nelle loro linee essenziali, rimangono tuttora validi come confermato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota prot. n. 0097835 del 05 agosto 2022;



TENUTO CONTO che l'aeroporto di Forlì non è ricompreso tra gli aeroporti di interesse nazionale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2015, n. 201 con il quale è stato emanato il Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della Navigazione.

DECRETA

Art. 1

È approvato l'affidamento in concessione alla società F.A. S.r.l. della gestione totale dell'aeroporto "*L. Ridolfi*" di Forlì, ai sensi dell'art. 704 del Codice della Navigazione.

Art. 2

La durata dell'affidamento di cui all'art.1, è determinata in anni trenta decorrenti dalla data del presente decreto ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata in data 12 novembre 2018 tra l'E.N.A.C. e la Società F.A. S.r.l. per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto "*L. Ridolfi*" di Forlì, resa esecutiva per effetto del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

